

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005
E PER IL TRIENNIO 2005 - 2007**

NOTA TECNICA N° 1

N.B.: I Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio, cui l'articolo 28 della legge di contabilità di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione, sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.

1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI

1.1. - Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate nel bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2004-2006, il progetto di bilancio 2005 e il bilancio pluriennale 2005-2007 - ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come modificati dalla legge n. 94 del 1997 - devono essere redatti sulla base della legislazione vigente e quindi anche alla stregua delle implicazioni finanziarie recate da provvedimenti legislativi al momento intervenuti, compresa la normativa recata dalla legge finanziaria 2004.

1.2. - Le singole Amministrazioni, nel formulare le proposte di spesa, dovranno procedere a una **revisione rigorosa** delle dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.

Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate, unitamente alla completa revisione dell'intero quadro contabile di ciascun capitolo, nell'ambito delle rispettive unità previsionali, segnerà il **limite complessivo massimo** delle assegnazioni di competenza di ogni Amministrazione; eventuali maggiori necessità connesse a spese obbligatorie e inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale.

2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA

L'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 2005-2007 si basa, come di consueto, sulla struttura del bilancio di previsione dello Stato, recata dalla richiamata legge n. 94 del 1997.

La distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione comporta che il progetto di bilancio sia articolato in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa.

L'attività propositiva va effettuata in linea con le vigenti indicazioni normative fin dalla fase di proposta da parte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, alla stregua degli obiettivi e programmi nonché degli elementi da riportare nella nota preliminare cui si farà cenno in seguito.

A proposito dei criteri e parametri di formazione delle previsioni, poi, la normativa vigente (art. 4 bis della legge 468/1978 e art. 2 del decreto legislativo 279/1997) indica che gli stanziamenti vanno determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna

Amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2.1. – Consumi intermedi.

Si rinvia a quanto rappresentato nella circolare in ordine alle spese per consumi intermedi, in massima parte attinenti alle spese di funzionamento incluse nelle specifiche unità previsionali di base, le quali *dovranno essere per ciascuna Amministrazione, globalmente mantenute ai livelli nominali delle previsioni iniziali 2004*, limitando comunque la previsione alle spese necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi ed escludendo quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.

D'altro canto le Amministrazioni potranno beneficiare del processo di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni mediante l'utilizzo delle convenzioni quadro definite da CONSIP S.p.A., nell'ambito del sistema giuridico ridefinito dall'art. 3, commi da 166 a 172, della legge finanziaria 2004.

Sempre a riguardo delle indicazioni riportate nella circolare, poi, si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 4 e 5, della legge finanziaria 2000, secondo le quali, a seguito della valutazione dei costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito delle Amministrazioni stesse, nei pertinenti stati di previsione della spesa devono essere considerate, nell'ambito delle unità revisionali di competenza, le poste (appositi capitoli) corrispondenti al costo d'uso degli immobili in questione.

Si segnala in proposito che, anche per l'esercizio 2005, il costo d'uso viene presuntivamente determinato in 10 euro al metro quadro.

2.2.- Schede- capitolo

Come per i decorsi esercizi, per la formulazione delle proposte operative per la costruzione del bilancio a legislazione vigente, dovranno essere utilizzate le consuete "schede-capitolo" appositamente predisposte dal Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le quali, peraltro, non si differenziano sostanzialmente da quelle delle precedenti previsioni.

Le schede-capitolo da utilizzare per le proposte di previsione – contestualmente a quelle per l'assestamento del bilancio 2004 – sono conformi al facsimile allegato alla presente (all. n. 1).

Per le Amministrazioni che hanno richiesto ed acquisito il sistema informativo di contabilità gestionale (SI.CO.GE), messo a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le schede capitolo verranno rese disponibili in via telematica e quindi le Amministrazioni medesime potranno curare direttamente l'inserimento dei dati afferenti le proposte in via informatica. Ciò consentirà, altresì, l'immediata riassunzione dei dati relativi ai progetti di assestamento e previsioni, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, nonché di benefici sui tempi e nella possibilità di disporre, con immediatezza, delle grandezze generali da sottoporre a valutazione.

Tale sistema, in base al calendario degli adempimenti e su attivazione dell'Ufficio responsabile, trasmetterà le proposte al Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la validazione da parte del corrispondente Ufficio Centrale del Bilancio.

In via preliminare va tenuto presente che, pur se le proposte dovranno incentrarsi sulla individuazione degli obiettivi e dei programmi da perseguire da ciascuna Amministrazione con riferimento alle unità previsionali, la concreta attività propositiva viene posta in essere mediante le schede concernenti i singoli capitoli (unità elementari gestionali), che consentiranno riassunzioni nelle unità previsionali per la decisione parlamentare e nel contempo la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia.

Per le spese, i riquadri delle schede-capitolo che evidenziano le caratteristiche del piano di formazione (competenza) e del piano di gestione (competenza-residui accertati/presunti - massa spendibile - cassa) si presentano simili al passato.

E' da evidenziare che, come per il passato, la gestione - per le esigenze connesse alla nuova classificazione economica SEC 95 e al monitoraggio delle leggi di spesa- viene condotta, in alcuni casi, per "articoli", sicchè la scheda capitolo si potrà sviluppare in più pagine a seconda del numero degli articoli sui quali si svolge la gestione del capitolo.

In sostanza, la scheda capitolo (pagina 1) riguarderà la situazione complessiva e riassuntiva del capitolo; vi saranno poi successive pagine per quanti saranno gli articoli in gestione.

Un ampio riquadro posto al centro della scheda capitolo è riservato alle funzioni - obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto dell'attività amministrativa. La classificazione funzionale delle spese per funzioni - obiettivo si sviluppa nel predetto riquadro su 4 livelli: divisioni, gruppi, classi e missioni istituzionali (funzioni-obiettivo). A tale riguardo è prevista la possibilità per ciascun capitolo di riportare fino a un massimo di dieci missioni istituzionali (funzioni obiettivo) per ciascuna scheda. Giova avvertire che la percentuale dello stanziamento da riferire al livello minimo della predetta classificazione deve essere esposta senza decimali, ferma restando la percentuale complessiva da riferire al cento per cento.

Per quanto riguarda le proposte in termini di cassa, occorre precisare che nella scheda vanno formulate con riferimento all'articolo sia per l'assestamento 2004, che per le previsioni 2005.

Si rappresenta poi che il processo di programmazione economico-finanziaria si basa sull'individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti, connessi al perseguimento delle proprie Missioni Istituzionali, delle strutture di ciascuna Amministrazione e delle relative risorse finanziarie. Le strutture chiamate a formulare le previsioni di spesa pertanto tengono conto:

- delle risorse umane e strumentali impiegate dalle stesse strutture negli anni precedenti a quello di previsione;
- dei vincoli derivanti dalla disponibilità effettiva di risorse umane e dalla possibilità di accedere a risorse umane e strumentali aggiuntive;

- o dei vincoli e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di politica economica e finanziaria.

I Centri di responsabilità amministrativa, ovvero i dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali (art. 4-bis 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni), costituiscono le strutture alle quali pervengono le informazioni economiche e finanziarie e che conseguentemente formulano le relative proposte di bilancio.

A tal fine devono avvalersi delle conoscenze relative ai costi - ossia i valori delle risorse umane e strumentali effettivamente utilizzate negli anni precedenti quello di previsione (art.12, comma 2, del D.Leg.vo 279/97)-.

Per favorire l'indicato processo di programmazione sono stati predisposti apposite tabelle che evidenziano i costi sostenuti nell'esercizio 2002 e 2003 e quelli previsti per l'anno 2004 (budget 2004) forniti dal sistema unico di contabilità economica.

Le tabelle, i cui schemi sono allegati, in fac-simile, alla presente circolare, sono i seguenti:

Tabella A - Dati per centro di responsabilità e natura di costo: è un prospetto che, per ogni Centro di Responsabilità Amministrativa, mette a confronto i costi sostenuti e gli Anni Persona impiegati nel 2002 con quelli del 2003 e i costi sostenuti nel 2003 con quelli previsti per il 2004 (Budget 2004), classificati per natura di costo (1).

⁽¹⁾ La natura di costo individua la caratteristica fisico-economica di una risorsa utilizzata. Le nature di costo esistenti sono rappresentate dal Piano dei conti di cui al D.Leg.vo 279/97 e modifiche successive.

Tabella B - Dati per centro di responsabilità, Missione Istituzionale e natura di costo: è un prospetto che, per ogni Centro di Responsabilità Amministrativa e per ciascuna Missione Istituzionale riferita allo stesso centro, espone i costi sostenuti nel 2003 e previsti per il 2004 (Budget 2004) distinti per semestre e classificati per natura.

In relazione alle previsioni finanziarie, che rappresentano la quantificazione dell'esborso monetario relativo all'acquisizione delle risorse, i Centri di Responsabilità Amministrativa debbono, inoltre, tener conto dei disallineamenti temporali e strutturali⁽²⁾ esistenti tra il costo e la spesa; in particolare i costi di un Centro di Responsabilità possono essere sostenuti anche con risorse finanziarie esterne al centro stesso (cfr. *Manuale dei "Principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche"* consultabili anche tramite il portale di contabilità economica).

In relazione a ciò sono state inserite - nella prima delle due tabelle descritte - le informazioni analitiche, fornite dai Centri di costo delle Amministrazioni centrali tramite il sistema di contabilità economica, che hanno consentito la riconciliazione tra i valori economici e i valori finanziari per gli anni 2003 e 2004.

In particolare, quando ai costi rilevati (nel 2003) o previsti (nel 2004) corrispondono "spese sostenute (nel 2003) o da sostenere (nel 2004) su capitoli di altri centri di responsabilità" (c.d. *disallineamenti strutturali*), tali spese **non** devono essere

⁽²⁾ Il disallineamento temporale si verifica quando non vi è corrispondenza nello stesso esercizio finanziario fra utilizzo di una risorsa (costo) e relativa spesa; il disallineamento strutturale si verifica quando il Centro di Responsabilità che utilizza la risorsa (costo) è diverso da quello che sostiene la relativa spesa.

considerate ai fini delle previsioni finanziarie del centro stesso, ma andranno stimate per il 2005 e comunicate alla struttura che ha in carico le relative risorse finanziarie. Le “spese sostenute (nel 2003) o da sostenere (nel 2004) su fondi residui provenienti dagli anni precedenti” (c.d. *disallineamenti temporali*), analogamente alle precedenti, **non** andranno considerate ai fini della previsione di competenza del centro di responsabilità.

Ai fini di una completa programmazione economico finanziaria, i centri di responsabilità devono, inoltre, prevedere le risorse finanziarie cui nel 2005 **non** corrisponderanno costi (ad esempio l'anticipato pagamento di un premio di assicurazione) e che naturalmente non risultano presenti nei report indicati.

Va, infine, tenuto presente che le informazioni, fornite tramite le descritte tabelle, non rappresentano che un primo ausilio a supporto del complesso processo di programmazione economico finanziaria, cui sono chiamate le singole strutture, delle Amministrazioni centrali dello Stato.

I report predisposti, saranno disponibili, in forma elettronica, sul portale di contabilità economica, e saranno distribuiti, in forma cartacea, alle Amministrazioni, tramite i coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, contestualmente alle schede-capitolo.

2.2.1. - La configurazione delle spese aventi “carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale” è richiesta, com'è

noto, in relazione all'art. 2, comma 4 quater, della legge 468/1978, come modificato dalla legge n. 94 del 1997, ed è volta a pervenire ad una esatta individuazione delle previsioni di spesa giuridicamente obbligatorie, sulle quali non potrà esercitarsi il potere compensativo discrezionale della dirigenza.

Da ciò consegue che la configurazione giuridica delle suddette spese e le rispettive aree influenzerà la responsabilizzazione delle funzioni dirigenziali, tenuto conto che l'area delle spese discrezionali risulterà ampia in ragione inversa alla delimitazione dell'area delle spese giuridicamente obbligatorie.

Prescindendo quindi dagli oneri determinati in via diretta o indiretta dalla legge, la ricognizione dovrà riguardare le spese classificate "fabbisogno" (FB); correlativamente, i capitoli interessati andranno opportunamente considerati e nel riquadro contrassegnato con la dicitura "natura della spesa", le Amministrazioni riporteranno la quota percentuale relativa ad obbligazioni giuridicamente perfezionate (per legge; per contratti; per convenzioni e similari) che verrà a costituire la parte in un certo senso consolidata delle previsioni.

Ove non venisse riempito nel predetto riquadro l'apposito campo, significherà che tutta la spesa (lo stanziamento del capitolo) non ha carattere giuridicamente obbligatorio.

2.2.2. Altra informazione resa necessaria per dare concreto contenuto operativo alla programmata impostazione delle *spese per consumi intermedi*, riguarda la determinazione e la comunicazione, in sede di scheda-capitolo, della quota di spesa

destinata a consumi intermedi per gli enti e organismi statali dotati di particolare autonomia amministrativo-contabile e, pertanto, gestiti su specifici capitoli nell'ambito delle relative unità previsionali di base. Si ricorda che le erogazioni destinate a tali organismi risultano generalmente determinate in tabella C della legge finanziaria.

Le Amministrazioni interessate avranno cura di indicare la quota di stanziamento del capitolo competente destinata a consumi intermedi, nella predetta scheda capitolo, utilizzando il riquadro concernente la "natura della spesa" riportato tra gli "attributi del capitolo di formazione". In tal modo si pongono le basi per la più opportuna valutazione delle relative dotazioni in sede di disegno di legge finanziaria per il 2005.

2.2.3. Com'è noto la legge 94 del 1997 prescrive, tra l'altro, alcuni adempimenti concernenti elementi informativi da fornire al Parlamento in ordine ad aspetti che sinteticamente possono indicarsi come "regionalizzazione della spesa statale".

E' da ricordare che il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a presentare al Parlamento *una relazione*, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle

aree montane, *delle spese di investimento* iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza, *nell'ammontare totale e suddiviso per regioni*.

Viene prescritta, poi, la predisposizione di appositi allegati a ciascuno stato di previsione della spesa, dove esporre per unità previsionali di base, rispettivamente, le risorse destinate alle aree depresse e svantaggiate relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive; nonché le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

I dati relativi ai cennati adempimenti potranno essere tratti dalle indicazioni che le Amministrazioni dovranno riportare su apposite schede che - come per il passato - verranno inviate a parte per la specifica rilevazione della "regionalizzazione della spesa statale".

Tali schede recheranno l'indicazione dell'Amministrazione interessata, del centro di responsabilità amministrativa e del capitolo con la relativa collocazione nella pertinente unità previsionale di base; espliciteranno poi lo stanziamento complessivo di competenza e la parte relativa alle aree depresse nonché la quota non ripartita.

Le Amministrazioni, come di consueto, avranno quindi cura di indicare nella parte prospettica gli importi da riferire - distintamente per ciascuna regione - alle aree depresse, alle aree di cui al decreto legge 148/93 convertito nella legge 236/93, nonché alle aree montane, con distinta evidenziazione della quota ripartita e della quota ripartibile già programmata o da

programmare. Nel caso di risorse ripartite o ripartibili già programmate, all'indicazione quantitativa dovrà accompagnarsi una sintetica indicazione degli interventi previsti.

Nel mantenere l'analogia impostazione già attuata per gli anni decorsi, *i dati relativi dovranno riguardare le sole spese d'investimento* e quindi le riserve destinate alle regioni o alle aree depresse e svantaggiate riguarderanno solo i capitoli compresi nelle unità previsionali allocate sotto le "spese in conto capitale".

Le schede relative alla regionalizzazione della spesa statale, di cui un facsimile viene accluso alla presente nota tecnica (all. n. 2), verranno messe a disposizione delle Amministrazioni una volta che le proposte di previsioni per l'anno finanziario 2005 saranno state sottoposte a revisione da parte di questo Dicastero e quindi comunicate alle Amministrazioni ai fini della predisposizione della nota preliminare di cui al successivo punto 5.7. Le Amministrazioni provvederanno alla trasmissione delle predette schede debitamente compilate ai coesistenti Uffici centrali del bilancio, ai fini dell'immissione dei dati nel Sistema Informativo, **entro il 30 luglio 2004.**

In tal modo le Amministrazioni saranno in grado di compilare anche le schede in questione alla stregua degli stanziamenti che verranno definiti.

Nel caso di capitoli, riconducibili al punto precedente, che costituiscono "fondi da ripartire", l'indicazione della ripartizione per regioni va effettuata solo se questa risulta possibile in sede di formulazione delle proposte di previsione.

2.2.4. Per le entrate, le proposte per le previsioni 2005 dovranno essere formulate attraverso le schede - capitolo prodotte dal Sistema Informativo, le quali tengono conto ovviamente della struttura del bilancio dello Stato di cui alla legge 94 del 1997 e risultano in sintonia con le correlative schede per le spese, illustrate nel precedente punto 2.1.

2.3. - Criteri di definizione delle proposte di spesa.

2.3.1. - Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per *gli stanziamenti la cui quantificazione annua è specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare per l'anno 2005 deve essere quello autorizzato per tale anno con la Tabella C della legge finanziaria 2004.*

Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede-capitolo" che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati.

Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 2004-2006 - non ancora recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei "fondi speciali", con riduzioni di spesa o con maggiori entrate - dovrà essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.

Per quanto, in particolare, attiene alle spese pluriennali, la quota dell'anno 2005 da assumere nei pertinenti capitoli dovrà corrispondere a quella indicata nella Tabella F della legge finanziaria 2004.

E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 2004-2006, nel bilancio di previsione 2005 potrà essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 2004 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.

2.3.2. - La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni di bilancio di natura corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 2004, non soltanto attraverso una migliore e più razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il razionale utilizzo delle capacità professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni.

A tale fine, le "schede capitolo" messe a disposizione delle Amministrazioni rispecchiano l'esigenza della profonda riconsiderazione degli stanziamenti; pertanto - come per i decorsi anni - *per le spese non predeterminate legislativamente, non viene esposta alcuna ipotesi di previsione per il 2005*. In virtù del cennato criterio, le note giustificative degli stanziamenti proposti, da redarre su fogli da allegare alle schede stesse, dovranno consentire l'individuazione delle intere occorrenze necessarie

all'assolvimento dei compiti demandati nei limiti del livello dei servizi in essere, escludendo le eventuali occorrenze volte al soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze.

In questa linea è da perseguire un possibile contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonché degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.

A tal fine, giova richiamare la legge 3 aprile 1997, n. 94 che, nel dar luogo a un radicale cambiamento della struttura del bilancio dello Stato, ha già introdotto, tra l'altro, innovazioni volte a perseguire l'incremento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione della pubblica amministrazione e a razionalizzarne le funzioni. Questi obiettivi sono stati maggiormente ampliati dalla recente normativa che, nelle linee di razionalizzazione e di flessibilità di gestione delle spese dello Stato, ha integrato l'attuale assetto normativo con disposizioni fortemente innovative che consentiranno a ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di chiarezza dei documenti contabili, di adeguare il complesso delle risorse disponibili ad eventuali particolari esigenze che potrebbero intervenire a seguito dell'evoluzione della gestione.

In particolare, trattasi della normativa recata dall'art. 23, comma 1, della legge finanziaria 2003, che ha previsto l'istituzione in ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo da ripartire per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, nonché dalla disposizione presente nella legge di approvazione del bilancio in ordine alla possibilità di effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.

La normativa in questione esplica un positivo riflesso sugli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni per la gestione delle spese, soprattutto di quelle per consumi intermedi ed in proposito si richiamano le indicazioni fornite al riguardo con la circolare n. 8 del 4 febbraio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2003, e con la circolare telegrafica n. 9 del 10 febbraio 2003.

In via generale, circa *le spese per consumi intermedi* si richiamano ancora le specifiche indicazioni fornite con la circolare.

2.3.3. – Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, nel confermare la linea tenuta nei decorsi esercizi, si avverte che saranno giudicate inammissibili proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 2004, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie "di stanziamento" o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilità speciali che registrino ampie disponibilità. A tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato, per casi del genere, al successivo punto 3 relativo al bilancio annuale di cassa, nonché ai

criteri indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Ai fini di una compiuta valutazione delle occorrenze per le spese di investimento, poi, in armonia con il dettato dell'articolo 4 bis della legge 468 del 1978, in precedenza richiamato, verranno tenuti in debita considerazione i residui di stanziamento solo con riferimento all'effettivo stato di attuazione dei programmi in corso afferenti alle spese di cui trattasi.

2.4. - Criteri di definizione delle proposte di entrate

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Dipartimento delle Politiche fiscali da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni, appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.

3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA

Appare doveroso, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, in sintonia con l'intendimento che ha guidato il legislatore (articoli 1 e 2 della legge n. 468/1978) nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

Le più recenti misure poste in essere con le previsioni di bilancio degli ultimi anni hanno recepito tale impostazione, costituendo uno degli aspetti più significativi delle recenti manovre di finanza pubblica.

Per ciascun capitolo di bilancio, e di articolo, se presente, le Amministrazioni in indirizzo dovranno indicare la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile.

In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.

In via generale, poi, le Amministrazioni dovranno attenersi alle indicazioni fornite con la circolare, per cui fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorietà e di indifferibilità, *le*

autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna Amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre più puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza già portato avanti negli ultimi anni.

Si pone in evidenza che un positivo ausilio per lo scopo potrà essere rinvenuto nella innanzi richiamata normativa, con le precisazioni di cui alle predette circolari nn. 8 e 9 del 2003 (vedere punto 2.3.2).

4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE

4.1. - Spese

Le previsioni di spesa per il 2006 e per il 2007 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:

a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovrà essere effettuata, per il 2006, secondo quanto indicato nella Tabella F della legge finanziaria 2004. Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 2004-2006, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovrà essere considerato per il 2006 e per il 2007 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 2005.

Per le spese il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2007 e successivi, dovrà essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;

b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua é demandata alla legge finanziaria, nell'anno 2006 dovranno essere gli stessi previsti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 2004;

c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'è noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovrà svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;

d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati da alcuna quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 2006 e 2007 non potranno superare, a livello complessivo, un incremento, rispettivamente, dell'1 e del 2 per cento.

I bozzoni rimessi alle Amministrazioni per la formulazione delle proposte per il bilancio triennale 2005-2007 non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento.

4.2. - Entrate

Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 2005, dovrà essere effettuata, come si é già detto, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito é collegato.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa

da redigere da parte del competente Dipartimento delle Politiche fiscali e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI

5.1. - Eliminazione dei residui

5.1.1. - Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessità di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definite attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze".

Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunità di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi più vari, sostanzialmente inesigibili.

5.1.2.- Passivi. Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dalla vigente normativa. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va

applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per il tramite dei coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 2005.

Quanto ai residui di stanziamento, la legge di riforma ha demandato ad una valutazione di merito da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di formazione del bilancio di previsione, la loro conservabilità in relazione allo stato di attuazione dei programmi e progetti; le relative procedure sono state definite con la già nota direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, anticipandone la quantificazione nella idonea sede del rendiconto.

5.2. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.

5.3. – Spese di personale.

La previsione delle spese di personale viene effettuata, come nel precedente anno, *per centri di responsabilità e capitolo di spesa* sulla base dei modelli di rilevazione e delle istruzioni per la compilazione degli stessi forniti nell'ALLEGATO n. 3.

Si precisa che i modelli utilizzano l'applicazione SICO e sono costituiti da:

Modello 1 – Stipendi ed altri assegni fissi: mediante tale modello si determina lo stanziamento relativo alle spese per assegni fissi e continuativi, distinti per qualifica. Come gli altri anni le unità di personale vanno espresse in anni/persona (AA/P 2005) da determinarsi secondo i criteri indicati nelle istruzioni contenute nell'allegato 3. Ai fini della compilazione del modello si fa presente che l'amministrazione oltre ad inserire il numero degli AA/P potrà, eventualmente, modificare il valore unitario di alcune voci retributive (es. valore medio della RIA, retribuzione di posizione, ecc.) qualora l'importo già inserito nel sistema non

risulti congruo. Non sono modificabili gli importi unitari di stipendio ed indennità integrativa speciale riportati nella misura tabellare vigente.

Modello 2 – Altre spese di personale: richiede l'indicazione dello stanziamento complessivo relativo a tutte le altre voci retributive non comprese nel modello 1 per singolo capitolo di spesa, senza ripartizione per qualifica. Il modello va compilato ai fini della quadratura con il modello 3 che rileva i contributi e l'Irap a carico dell'amministrazione di tutte le spese di personale.

Gli importi dei modelli 1 e 2 sono indicati al lordo delle ritenute a carico del dipendente e dell'IRPEF. Queste ultime vanno evidenziate negli appositi campi destinati all'articolazione del capitolo.

Modello 3 - Oneri sociali a carico dell'amministrazione ed IRAP: il modello rileva le spese relative ai contributi posti a carico dell'amministrazione e all'IRAP riferiti alle spese rilevate nei modelli 1 e 2.

I dati immessi nei modelli 1, 2 e 3 vengono riepilogati, nella fase finale, in un modello denominato "Riepilogo generale dei dati previsionali".

Per quel che concerne la determinazione dei Fondi unici di amministrazione, destinati al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente, saranno emanate apposite istruzioni con separata nota.

Relativamente ai Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico, si

conferma che il loro ammontare concorre a determinare la previsione relativa alla spesa per stipendi ed altri assegni fissi. Tuttavia, allo scopo di tenere separati gli importi di tali retribuzioni dagli altri costi gravanti sui medesimi capitoli di bilancio va elaborato un apposito piano finanziario rivolto ad evidenziare le risorse utilizzabili a detti fini, in base alle norme contrattuali, e quelle effettivamente utilizzate; dimostrazione necessaria anche per la determinazione delle economie di bilancio, realizzate nell'anno 2004, che saranno assegnate, unitamente alle altre economie, con il provvedimento di assestamento di bilancio.

5.4. – Spese per l'informatica

Al fine di meglio evidenziare la finalizzazione della spesa destinata alla realizzazione, potenziamento e mantenimento delle infrastrutture informatiche e di comunicazione delle Amministrazioni, i capitoli per l'informatica di parte corrente e di conto capitale ai quali, com'è noto, va ricondotta tutta la spesa che l'amministrazione gestisce a tal fine, dovranno essere articolati.

In particolare, per i capitoli di parte corrente, dovrà essere prevista la seguente consueta disaggregazione per articoli:

1. hardware e software di base – Locazione, licenze d'uso, manutenzione di hardware, software di base, d'ambiente e di utilità generale;
2. software applicativo – Locazione, licenze d'uso, manutenzione di pacchetti applicativi e manutenzione di software specificatamente realizzato per supportare in tutto o in parte i processi agiti dagli uffici;

3. reti – Servizi di comunicazione e servizi di gestione delle reti, servizi interoperabilità, compresa eventuale locazione e manutenzione di apparecchiature di rete;
4. altri servizi – Conduzione e gestione sistemi, assistenza sistemistica, gestione della sicurezza, call center, acquisizione dati, assistenza on-site, consulenze.

Per i capitoli in conto capitale, invece, dovrà essere prevista la seguente disaggregazione per articoli:

1. hardware e software di base – Acquisto di hardware, software di base, d'ambiente e di utilità generale;
2. software applicativo – Acquisizione di pacchetti applicativi, sviluppo di software specificatamente realizzato per supportare in tutto o in parte i processi agiti dagli uffici e servizi professionali a questo finalizzati, compresi quelli finalizzati all'avvio e messa in esercizio;
3. reti – Acquisto di apparati attivi e passivi per le reti e lavori di cablaggio.

5.5.- Allegati relativi alle risorse destinate alle regioni.

Come già evidenziato al precedente punto 2.2.3., ciascuno stato di previsione deve essere corredato di un apposito allegato dove vengono espone, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5 della legge 468 del 1978 e alle singole realtà regionali.

I dati utilizzati per la costruzione dei predetti allegati, verranno ricavati automaticamente dalle indicazioni che, al riguardo, dovranno essere fornite dalle Amministrazioni tramite le specifiche schede-capitolo sulla regionalizzazione.

Si invitano, quindi, le Amministrazioni stesse a porre la massima cura, al fine di consentire le rilevazioni previste dalla richiamata normativa da trasfondere negli allegati di cui sopra.

Corre poi l'obbligo di avvertire che le schede relative alla regionalizzazione della spesa, richiamate al precedente punto 2.2.3. dovranno essere integrate con specifiche note informative sui programmi e progetti finanziati. Qualora la regionalizzazione risultasse ancora in via di programmazione, essa potrà essere effettuata alla stregua di criteri semplici e più possibile lineari, basata anche sulla ripartizione effettuata negli anni passati.

5.6. - Articoli del disegno di legge.

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nel disegno di legge di approvazione del bilancio tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.7. - Note preliminari degli stati di previsione.

Ciascuno stato di previsione deve essere illustrato da una "nota preliminare" ed integrato da un allegato tecnico che risponda alle prescrizioni della legge di riforma, per cui nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria

deliberato dal Parlamento” (articolo 2, comma 4 quater, della legge 468 del 1978, introdotto dalla legge 94 del 1997).

Nelle note preliminari della spesa sono altresì riportati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione.

Si rileva, inoltre, l'esigenza di correlare gli obiettivi ai centri di responsabilità e, nell'ambito di ciascuno di essi, è necessario fornire sintetiche informazioni per ogni intervento (considerando in modo unitario quelli eventualmente ripartiti tra parte corrente e capitale) evidenziando l'oggetto, i principali meccanismi normativi e le caratteristiche strutturali. Appare opportuno indicare a questo livello, anziché nell'allegato tecnico, le informazioni relative “ai tempi di esecuzione dei programmi e progetti”. E' opportuno in particolare specificare se l'intervento consiste in un mero trasferimento o se la struttura impegna nella sua realizzazione risorse proprie (interventi diretti o misti). In quest'ultimo caso deve essere esplicitata la quota parte dell'unità “funzionamento” che viene utilizzata per la sua gestione (quota di personale, di beni e servizi e informatica).

La valutazione dei risultati deve essere evidenziata mediante l'esposizione di indicatori finanziari relativi all'ultimo triennio: rapporto tra massa spendibile ed impegni, rapporto tra massa spendibile e pagamenti (considerando nel caso di utilizzazione di conti della tesoreria la loro effettiva movimentazione), livello delle economie e delle perenzioni. Gli indicatori finanziari possono essere integrati, se possibile, con indicatori fisici, relativi allo specifico intervento. Per le unità di intervento diretto o misto va evidenziato anche il rapporto tra massa spendibile, impegni e pagamenti con le spese di personale, di beni e servizi e di informatica utilizzate.

Per l'unità "funzionamento" relativa a ciascun centro di responsabilità deve essere evidenziata la ripartizione percentuale, distinguendo tra spese di personale, beni e servizi ed informatica, tra i vari interventi e la quota residua, relativa al funzionamento generale della struttura.

Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle

entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Le note preliminari devono essere inoltrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - entro il **30 luglio 2004**.

Tenuto conto, poi, della rilevanza che assumono le note preliminari, si rappresenta l'opportunità che i documenti in questione, trasmessi come sopra detto per la predisposizione del progetto di bilancio a legislazione vigente entro il 30 luglio 2004, una volta definito il DPEF ed approntato il disegno di legge finanziaria, vengano aggiornati, a cura di ogni Amministrazione, tenendo conto dell'interlocuzione intervenuta con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e quindi degli obiettivi eventualmente ridefiniti nel contesto del proprio stato di previsione della spesa.

Le note preliminari aggiornate dovranno essere inoltrate al Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – IGPB entro il mese di ottobre 2004 al fine della loro presentazione al Parlamento.

5.8. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze).

Gli Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni Centrali sono invitati a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernenti:

- spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);
- capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 2);
- capitoli per i quali è concessa al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3).

5.9. - Nomenclatore degli atti.

Tenuto conto della notevole rilevanza che assumono i riferimenti normativi sottostanti ai capitoli nell'ambito delle rispettive unità previsionali, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si conferma la necessità di procedere, ove occorra, all'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".

Ciò risulta ancora più indispensabile, atteso che le leggi di spesa rivestono rilevanza, ai fini gestionali, per l'emissione dei mandati informatici, nonché ai fini del monitoraggio che il decreto legge n. 194 del 2002 convertito con modificazioni dalla legge 246 del 2002 affida al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato.

6. - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Occorre, innanzitutto, premettere che il calendario degli adempimenti non potrà risultare molto dissimile a quello dell'anno passato, tenuto conto che le schede capitolo concernono le proposte per le nuove previsioni unitamente a quelle per

l'assestamento del bilancio 2004, adempimento, questo, che deve essere formalizzato entro il 30 giugno 2004 con la presentazione al Parlamento del disegno di legge prescritto per lo scopo dall'articolo 17 della legge 468 del 1978.

Le proposte di previsione - contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 2004 - andranno quindi riportate nelle più volte richiamate "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e di cassa 2005 e nelle schede per il bilancio pluriennale 2005-2007: dette schede nei termini precisati al punto 2.1.1., unitamente alle tabelle con i dati di budget (punto 2.5 della circolare), dovranno essere ritirate a cura degli Uffici Centrali del Bilancio - per il successivo inoltro alle competenti Amministrazioni - **il 9 aprile 2004** presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre n. 97.

Le Amministrazioni che utilizzeranno la via telematica per formulare le proposte di previsione si avvarranno direttamente di tale procedura, senza che si debba ricorrere al materiale ritiro delle schede-capitolo cartacee; andranno invece ritirate le predette tabelle con i dati di budget.

Le richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno essere rimesse ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio inderogabilmente **entro il 5 maggio 2004**, unitamente ad una copia dei modelli di rilevazione del personale di cui al punto 5.3..

I medesimi Uffici Centrali, avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, gli elementi previsionali

contenuti nelle più volte richiamate "schede-capitolo" **entro il 17 maggio 2004.**

Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio – Ufficio VII - le stampe delle proposte di bilancio 2005 da sottoporre ai competenti Consigli di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.

Per i capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.

Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 2005 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 2005-2007, nonché tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire allo scrivente **entro il 20 maggio 2004.**

Le Amministrazioni che operano in via telematica sono invitate ad attenersi al predetto calendario per quanto riguarda gli adempimenti di rispettiva competenza.

Si precisa, infine, che le Amministrazioni medesime dovranno inoltrare al Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – IGPB entro il 30 luglio 2004 le note preliminari come specificato al punto 5.7 e entro il mese di ottobre 2004 le note preliminari aggiornate come riportato nel punto medesimo.

STATO DI PREVISIONE

S.I.R.G.S.

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S.I.P.R. ANP. E/S NUMERO GESTIONE

ATTRIBUTI CAPITOLO DI GESTIONE

TIT.	CODIFICA ECONOMICA CAT. CE2 CE3	T.C.R. LETTICI LETTF	T.O.A.	ELENCHI
FONDO	RAG.	FONDO	FONDO	ELENCHI

ATTRIBUTI CAPITOLO DI FORMAZIONE

TIT.	CODIFICA ECONOMICA CAT. CE2 CE3	T.C.R. LETTICI LETTF	T.O.A.	ELENCHI
FONDO	RAG.	FONDO	FONDO	ELENCHI

NATURA DI SPESA

NATURA DI SPESA

DENOMINAZIONE RIDOTTA DEL CAPITOLO

DENOMINAZIONE RIDOTTA DEL CAPITOLO

CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO

CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO

FUNZIONI OBIETTIVO

LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	DESCRIZIONE	%	MASS	%DLB

LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	DESCRIZIONE	%	MASS	%DLB

QUADRO ANALITICO PIANI DI FORMAZIONE

COMPETENZA	(1) LEGGE BILANCIO		VARIAZIONI		BILANCIO ASSESTATO		(6) PREVISIONI	
	(2) ATTI AMMINISTRATIVI	+/ -	(3) ASSESTAMENTO	+/ -	(4 = 1 + 2 + 3)	+/ -	(5 = 6 - 4)	+/ -
REBIDUI (ACCERTATI PRESUNTI)								
MASSA SPENDIBILE								
CASSA								

CARATTERISTICHE PIANO DI FORMAZIONE

NOTE A TERGO

FUNZIONARIO RESPONSABILE:

ALLEGATO 2 - SOMME DESTINATE ALLE REGIONI - ARTICOLO 2 L. 468/78 COMMA 5,6 E 6 BIS

STATO DI PREVISIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'

MAC. : -	STANZIAMENTO DI COMPETENZA : >>
UNITA' : -	QUOTA NON RIPARTITA :

REGIONI	COMMA 6 BIS		AREE DEPRESSE		AREE DI CUI AL DL 148/93 - L. 236/93		AREE MONTANE	
	QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE PROGRAMMATA	QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE PROGRAMMATA	QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE PROGRAMMATA	QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE PROGRAMMATA
ABRUZZO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
BASILICATA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
CALABRIA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
CAMPANIA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
EMILIA ROMAGNA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
FRIULI V. GIULIA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
LAZIO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
LIGURIA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
LOMBARDIA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
MARCHE	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
MOLISE	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
PIEMONTE	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
PUGLIA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
SARDEGNA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
SICILIA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
TOSCANA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
TRENTINO ALTO A.	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
UMBRIA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
VALLE D'AOSTA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
VENETO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
	QUOTA RIPARTIBILE DA PROC	>>	QUOTA RIPARTIBILE DA PROC	>>	QUOTA RIPARTIBILE DA PROC	>>	QUOTA RIPARTIBILE DA PROC	>>

ALLEGATO 3 - SPESE DI PERSONALE

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI DI RILEVAZIONE 1, 2 e 3.

I dati relativi alle previsioni vanno inseriti direttamente, a cura dei CdR o Centri unificati di spesa, nel sistema informativo SICO (Sistema CONoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche).

Il sistema informativo prevede le seguenti **FASI**:

Proposta Iniziale: coincide con la fase di *acquisizione* dei dati, a cura dei CdR o **Centri Unificati di Spesa** temporalmente collocata dal 16/06 al 30/06.

Revisione: coincide con la fase di eventuale *modifica* dei dati acquisiti nella fase precedente. Viene effettuata dai CdR o Centri **Unificati di Spesa** su comunicazione dell'IGPB e termina con la definizione del DLB (Disegno Legge di Bilancio) al 30/09.

Approvazione Legge di Bilancio: coincide con la fase di definizione dello stanziamento di Bilancio (approvazione legge di Bilancio da parte del Parlamento); temporalmente collocata entro il 31/12.

NOVITA' della rilevazione 2005

Per la previsione 2005 è prevista la funzione di "conclusione" della fase di rilevazione effettuata a cura del CdR e quella di validazione da parte degli uffici di

monitoraggio (UCB) ai quali saranno successivamente inviate apposite istruzioni.

Ruoli dei soggetti coinvolti

I soggetti che agiscono in SICO per la rilevazione degli Allegati al Bilancio di Previsione , ed i relativi ruoli, sono stati individuati come segue:

□ **CdR o Centro Unificato di Spesa:** Responsabile del procedimento amministrativo

○ comunica e modifica i dati previsionali degli Allegati nella fase di proposta iniziale, esprimendo le necessità in termini di organico e di spesa. E' responsabile della previsione e può continuare ad effettuare variazioni sugli Allegati fino a quando gli UCB (Uffici Centrali di Bilancio), uffici di monitoraggio di primo livello, non inibiscono loro questa attività (attraverso la funzione di "validazione").

In fase di revisione comunica i dati previsionali relativi a capitoli di bilancio eventualmente inseriti in tempi successivi a quelli previsti per la fase di proposta iniziale. Modifica l'allegato su comunicazione di IGPB e IGOP.

□ **UCB: ufficio di monitoraggio di primo livello** è responsabile della verifica degli Allegati al Bilancio di previsione comunicati dalle Amministrazioni e della loro validazione.

□ **IGPB: Responsabile delle previsioni di Bilancio :**

○ interroga, ed acquisisce nel sistema bilancio, i dati relativi agli Allegati nelle fasi di proposta iniziale di concerto con l'IGOP.

○ stabilisce la chiusura della rilevazione degli Allegati al Bilancio di Previsione di concerto con IGOP.

□ **IGOP: Referente amministrativo di SICO** stabilisce:

○ i parametri contrattuali relativi a contratti, macrocategorie, categorie e qualifiche; importi unitari contrattuali

quali: retribuzione di riferimento (stipendio, IIS, etc.), costo medio (contabilità economica);

- la chiusura della rilevazione degli Allegati al Bilancio di Previsione di concerto con IGPB;

- le abilitazioni per l'accesso a SICO, ai fini della comunicazione degli Allegati al Bilancio di previsione.

Le Utenze

Per accedere al sistema, ai fini dell'immissione dei dati relativi agli allegati delle spese di personale, ciascun centro di responsabilità utilizza le utenze in possesso già dallo scorso anno. I centri che ne fossero sprovvisti devono farne richiesta via *e-mail* all'indirizzo: **utenze.sico.dlb@tesoro.it** , per evitare ritardi nella rilevazione.

Le utenze sono costituite dall'identificativo (*login*) e dalla parola chiave (*password*) e vengono utilizzate dal *responsabile del procedimento amministrativo* e/o da eventuali utenti (*end-user*) che operano sul sistema per le attività di inserimento e rettifica dei dati.

La richiesta di utenza da parte dell'*Istituzione* che comunica i dati, deve contenere le seguenti informazioni (con riferimento al *responsabile del procedimento amministrativo* e all'*end-user*):

cognome dell'utente;

nome dell'utente;

profilo di utenza, cioè *responsabile del procedimento amministrativo* o *end-user*;

indirizzo *e-mail* del *responsabile del procedimento amministrativo*;

Istituzione/unità organizzativa per la quale l'utente comunicherà i dati;

rilevazione per cui l'utente deve essere abilitato (allegati al bilancio di previsione).

Accesso al sistema:

Al fine di consentire un agevole utilizzo delle funzioni, si illustra il flusso delle operazioni da seguire per l'inserimento dei dati in **SICO**.

Dopo essersi collegato al sito **internet www.homepagesico.tesoro.it**, l'utente deve accedere al sistema ed identificarsi tramite l'inserimento di **login** e **password** (al primo accesso il sistema chiede di modificare la password).

Se l'identificazione va a buon fine, viene visualizzata la schermata del menù principale dal quale l'utente può scegliere, tra le altre, il tipo di rilevazione "Allegati al Bilancio di Previsione".

Viene quindi visualizzata una schermata di instradamento nella quale occorre scegliere l'anno, il centro di responsabilità ed il tipo di contratto per i quali devono essere inseriti i dati.

Il sistema chiede poi di effettuare la scelta del modello tra i seguenti: 1 (stipendi ed altri assegni fissi), 2 (Altre spese di personale- questo modello non va utilizzato dalle amministrazioni statali) 3, Riepilogo dei dati previsionali, confronto fasi.

A questo punto sarà possibile inserire la scelta della Fase dei dati (Proposta iniziale) ed infine, la scelta del Capitolo.

I Modelli di rilevazione

Modello 1 – Stipendi ed altri assegni fissi

In questo modello sono rilevate informazioni relative alle unità di personale e alle spese per assegni fissi e continuativi per singola qualifica.

Dati di organico

- nel campo relativo alle **unità di personale al 31/12** vanno inserite le unità di personale che si prevede saranno presenti al 31/12 dell'anno 2004;

- nel campo relativo agli **Anni/Persona** vanno riportate le unità di personale, distinte per posizione economica/qualifica, da quantificare sulla base delle mensilità intere che si prevede di pagare nel corso dell'anno 2005.

Nella determinazione degli anni/persona, le amministrazioni dovranno tener conto della nuova disciplina relativa alla programmazione del fabbisogno di personale, prevista dall'art. 3, comma 109, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, adeguando le politiche di reclutamento di personale ai principi di contenimento della spesa, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, validi anche per le Amministrazioni pubbliche non comprese nel settore statale.

Si richiama l'obbligo per Ministeri, agli Enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità ed alle Agenzie del conseguimento, alla data del 31 dicembre 2005, di una

riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1% rispetto alla consistenza di personale al 31 dicembre 2004.

Fanno eccezione talune categorie per le quali si applicano le disposizioni specifiche di settore (Scuola, Forze armate e Corpi di polizia).

Per il personale che si prevede in part-time l'anno/persona è quantificato in base alla percentuale di part-time prescelto (es. il personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al 30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cesserà il 1° luglio 2004 sarà pari a 0,25 anni/persona). Il personale al quale non viene corrisposto alcun emolumento per l'intero anno (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve rientrare nella determinazione degli anni/persona.

L'anno/persona dovrà essere indicato con massimo due valori decimali. Si rammenta che le disposizioni contrattuali relative al comparto Ministeri (CCNI del 16/05/2001 art. 4, comma 12) pongono interamente a carico delle amministrazioni di destinazione gli oneri per il personale da esse utilizzato in assegnazione temporanea (comando). Pertanto, in conformità anche a quanto previsto dall'art. 18, comma 20, della legge 449/2001, le relative spese per il trattamento fisso e continuativo, vanno previste sui capitoli degli stipendi dell'amministrazione presso cui detto personale è temporaneamente assegnato, nelle corrispondenti posizioni economiche/qualifiche del modello 1. Andranno invece rilevate in capitoli appositamente costituiti le somme per il personale appartenente ad altri comparti, assegnato temporaneamente

ad amministrazioni dello Stato, che vengono rimborsate alle amministrazioni pubbliche di provenienza (diverse dal comparto Ministeri) in base a quanto previsto dall'art. 70, comma 12, del d. lgs. n. 165/2001.

Nei casi in cui, in applicazione di speciali disposizioni, le amministrazioni statali continuano a sostenere spese fisse e continuative per il proprio personale in assegnazione temporanea (posizione di comando e di fuori ruolo) presso altre amministrazioni, dette spese continuano ad essere previste sul capitolo degli stipendi delle amministrazioni di appartenenza nelle corrispondenti posizioni economiche/qualifiche del modello 1.

Dati di spesa

Modello 1 – Stipendi ed altri assegni fissi

Il sistema elabora, sulla base dei parametri retributivi già inseriti (e pertanto non modificabili dalle amministrazioni), le spese relative alle voci **stipendio ed indennità integrativa speciale** (qualora prevista) moltiplicando gli importi unitari per il numero degli anni persona. Il sistema calcola anche, automaticamente, la spesa per la 13° mensilità utilizzando quale base di calcolo l'ammontare complessivo delle voci relative a stipendio, indennità integrativa speciale e ria. Per le seguenti voci: **ria, indennità di amministrazione/posizione, altre indennità**, il sistema, in presenza di informazioni provenienti dai flussi di monitoraggio (SPT, ecc.) propone gli importi unitari medi annui. Tali importi, riferiti all'ultimo mese disponibile moltiplicato per 12

mensilità, possono essere modificati dall'amministrazione nel caso in cui non risultino congruenti con i dati in proprio possesso.

I campi da compilare da parte delle amministrazioni per i quali il sistema non propone alcun valore sono quelli relativi alle rimanenti voci di spesa:

- Totale Arretrati

Devono essere riportati per ciascuna qualifica gli importi procapite riferiti ad arretrati che si prevede di corrispondere a titolo di stipendio, I.I.S., Ria, 13^a mensilità e indennità pagate con i capitoli di stipendio.

- Assegno per nucleo familiare

Va indicato l'ammontare complessivo, riferito cioè a tutto il personale rilevato ne modello 1, delle somme che si prevede di corrispondere a tale titolo nell'apposito campo.

Modello 2 – Altre spese di personale

Tale modello va compilato ai fini della quadratura con il modello 3 che rileva i contributi e l'Irap a carico dell'amministrazione di tutte le spese di personale.

Modello 3 - Oneri sociali a carico dell'amministrazione ed IRAP

Il modello rileva le spese complessive relative ai contributi posti a carico dell'amministrazione e all'IRAP gravanti sugli emolumenti rilevati nei modelli 1 e 2.

Riepilogo dei dati previsionali

I dati provenienti dai modelli 1, 2 (nel caso ne sia prevista la compilazione) e 3 possono essere visualizzati nella schermata di riepilogo una volta ultimata l'acquisizione dei dati.

Confronto fasi

Permette di effettuare il raffronto dei dati immessi nel sistema nelle varie fasi della previsione (Proposta iniziale, Revisione e Approvazione Legge di Bilancio).

Termini di invio:

L'accesso al sistema per l'acquisizione dei dati sarà reso possibile a partire dal giorno 3 maggio 2004

ASSISTENZA

Richieste di chiarimenti possono essere rivolte, preferibilmente per posta elettronica, al seguente indirizzo: allegati.sico@tesoro.it;

per fax al seguente numero: 06/47614582

telefonicamente ai numeri: 06 4761 4707; 06 4761 6499; 06 47616975

Richieste di nuove utenze devono essere inviate a: utenze.sico.dlb@tesoro.it

La presente circolare è pubblicata nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze: www.homepagesico.tesoro.it (*circolari/previsioni*) e può essere inviata per posta elettronica a chi ne fa richiesta

TABELLA B

**SUPPORTO ALLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO
DATI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' MISSIONE ISTITUZIONALE E NATURA DEI COSTI**

MINISTERO
Centro di Responsabilità Amministrativa

(valori espressi in migliaia di euro)

	Consuntivo 2003		Budget Definito 2004		Variazioni Bdg 2004 - Cons. 2003 assolute (B - A)	% (B - A) / A
	I° sem	II° sem	Totale A	I° sem		
Missioni Istituzionali - Nature di Costo						
Missione Istituzionale 1						
Personale						
Ributizioni						
Missioni Italiane						
Missioni Estere						
Altri Costi del Personale						
totale Personale						
Beni di consumo						
Carta, cancelleria e stampali						
Giornali e pubblicazioni						
Materiali e accessori						
totale Beni di consumo						
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
Consulenza						
Assistenza						
Promozione						
Formazione e addestramento						
Manutenzione ordinaria						
Noleggi e locazioni e leasing						
Utenze e canoni						
Servizi di ristorazione						
Servizi ausiliari						
Servizi finanziari						
Assicurazioni						
totale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
Altri costi						
Per doveri assolti dai cittadini						
Amministrativi						
Imposte						
Tasse						
totale Altri costi						
Oneri straordinari e da contenzioso						
Costi straordinari						
Esborso da contenzioso						
totale Oneri straordinari e da contenzioso						
Oneri finanziari						
Altri oneri finanziari						
totale Oneri finanziari						
TOTALE COSTI MISSIONE						
AnnI Persona missione Istituzionale						
% AA/P missione Istituzionale sul totale AA/P CDR						

(valori espressi in migliaia di euro)

	Consuntivo 2003		Budget Definito 2004		Variazioni Bdg 2004 - Cons. 2003 assolute (B - A)	% (B - A) / A
	I° sem	II° sem	I° sem	II° sem		
Missioni Istituzionali-Nature di Costo						
Missione Istituzionale n						
Personale						
Ributuzioni						
Missioni Italiane						
Missioni Estere						
Altri Costi del Personale						
totale Personale						
Beni di consumo						
Carta, cancelleria e stampati						
Giornali e pubblicazioni						
Materiali e accessori						
totale Beni di consumo						
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
Consulenza						
Assistenza						
Promozione						
Formazione e addestramento						
Manutenzione ordinaria						
Noleggi e locazioni e leasing						
Utenze e canoni						
Servizi di ristorazione						
Servizi ausiliari						
Servizi finanziari						
Assicurazioni						
totale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
Altri costi						
Per doveri assolti dai cittadini						
Amministrativi						
Imposte						
Tasse						
totale Altri costi						
Oneri straordinari e da contenzioso						
Costi straordinari						
Esborso da contenzioso						
totale Oneri straordinari e da contenzioso						
Oneri finanziari						
Altri oneri finanziari						
totale Oneri finanziari						
TOTALE COSTI MISSIONE						
Anni Persona missione Istituzionale						
% AAIP missione Istituzionale sul totale AAIP CDR						
Totale Centro di Responsabilità						
Anni Persona						